

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA INFORMATICO DI SICUREZZA PERIMETRALE
"CHECK POINT" OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER
IL PERIODO DI 36 MESI**

INDICE:

ART. 1	ASSESSMENT DELL'ESISTENTE
ART. 2	OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 3	DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
ART. 4	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 5	STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 6	AVVIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DI STIPULA DL CONTRATTO
ART. 7	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 9	CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 10	CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
ART. 11	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 12	VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART. 13	PENALI
ART. 14	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
ART. 15	RECESSO
ART. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17	CLAUSOLE DI LEGALITA' / INTEGRITA'
ART. 18	PRIVACY
ART. 19	CONTROVERSIE
ART. 20	NORME FINALI

Art. 1 ASSESSEMENT DELL'ESISTENTE

L'ATS dell'Insubria (di seguito ATS) ha attualmente in uso il proprio sistema di Sicurezza Perimetrale Checkpoint, prodotto dall'omonima ditta; tale sistema è composto:

- dalle parti HW/SW e relativi servizi di manutenzione e supporto;
- dai Servizi di Sicurezza Aggiuntivi.

Il contratto attualmente in essere con l'impresa appaltatrice prevede l'erogazione:

- dei servizi di supporto e manutenzione erogati dalla ditta produttrice Checkpoint, elencati ai punti A1 e A2;
- dei servizi di supporto e manutenzione erogati dall'impresa appaltatrice descritti al successivo punto B.

A1)

Servizi e Supporti per TUTTE le componenti del sistema associate all' account id Checkpoint **0006043247** incluso il Servizio di sicurezza aggiuntivo Sandblast (ex NGTX):

1 x CPAP-SG5400-NGTX

1 x CPAP-SG5400-NGTX-HA

1 x CPSB-NGTX-5400-3Y

1 x CPSB-NGTX-5400-3Y-HA

A2)

Servizi e Supporti per TUTTE le componenti del sistema associate all' account id Checkpoint **0008402785** incluso il Servizio di sicurezza aggiuntivo licenza NGFW:

2 x CPES-SS-PREMIUM-1590-BUN-ADD

2 x CPSB-NGFW-1590-BUN-3Y

B) Servizi di assistenza, manutenzione e supporto erogati dall'impresa appaltatrice:

B1: Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e supporto al personale informatico dell'ATS, telefonico/telematico e on-site su richiesta, ad integrazione di quello erogato da Checkpoint.

B2: Servizi Integrativi di assistenza e manutenzione straordinaria erogabili durante l'arco dell'intero periodo contrattuale, consistenti in giornate di intervento in modalità on-site da erogarsi a consumo su richiesta dell'ATS, di almeno n. 8 ore cadauna da erogarsi a seguito di preliminare accordo con i Sistemi Informativi dell'ATS.



Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1

Sostituzione attuale Console di management con nuova Console in grado di gestire le nr. 4 appliance in uso; a tal fine dovranno essere acquisiti i sottostanti nuovi servizi:

Product Name	SKU	Category	Start date	End Date
Next Generation Security Management Software for 5 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)	CPSM-NGSM5	Product	01/01/2022	31/12/2024
SmartEvent, SmartReporter and Compliance blades for 5 gateways (Smart-1 & open server) 2 year subscription	CPSB-EVS-COMP-5-2Y	Service	01/01/2022	31/12/2024
Collaborative Enterprise Support - Standard	CPCES-CO-STANDARD	Support	01/01/2022	31/12/2024

2.2

Rinnovo degli attuali servizi in essere a decorrere dalle attuali scadenze contrattuali sino al 31/12/2024, nella modalità indicata ai seguenti paragrafi:

2.2.1

Servizi e supporto Checkpoint su TUTTE le componenti HW e SW associate alle account id Checkpoint 0006043247 e 0008402785 *secondo i livelli di servizio attualmente in essere* (tali componenti sono elencate in modo non esaustivo ai punti A1 e A2 dell'art. 1 del presente capitolato).

2.2.2

Servizi di assistenza, manutenzione e supporto ordinario erogati dall'impresa appaltatrice

L'appaltatore dovrà fornire un servizio di assistenza, manutenzione e supporto al personale informatico dell'ATS, telefonico/telematico e, su richiesta, on site, ad integrazione di quello di Checkpoint.

Tale servizio dovrà essere erogato in lingua italiana da figure professionali specialiste in prodotti Checkpoint che si occupino di qualificare le chiamate d'intervento ed in grado di fare un'eventuale escalation al vendor per apertura ticket.

Il servizio consiste in:

- apertura e gestione dei ticket verso il produttore;
- apertura e gestione degli RMA verso il produttore;
- fornitura di patch e hot fix rilasciate dal produttore;
- garantire all'ATS la possibilità di accedere al sistema gestione dell'assistenza dell'appaltatore;
- fornire supporto remoto alle macchine e/o all'installazione di nuove versioni di Hot fix o patch;
- supporto on site per la sostituzione dell'hardware guasto.

I livelli di servizio (SLA) richiesti all'appaltatore sono i seguenti:

- copertura oraria del servizio: da Lunedì a Venerdì fascia oraria 8.00 / 18.00;
- per le componenti software tempo di risposta entro 4 ore dalla chiamata;
- per le componenti hardware intervento del tecnico on site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata;
- continuità dell'intervento fino a risoluzione della criticità;
- tempo di riparazione HW (comprensiva delle parti di ricambio) o sostituzione on site di una Appliance guasta con ripristino completo della funzionalità:
 - o se la procedura di gestione dell'RMA è completata entro le ore 15:00: ripristino entro le 48 ore successive alla chiamata;
 - o se la procedura di gestione dell'RMA è completata oltre le ore 15:00: ripristino entro le 72 ore successive alla chiamata;

Si precisa che i costi eventuali delle parti di ricambio sono a totale carico dell'appaltatore.

2.2.3

Servizi di assistenza, manutenzione e supporto straordinario erogati dall'impresa appaltatrice

Nell'arco dell'intero periodo contrattuale, l'appaltatore dovrà erogare i servizi di seguito indicati, quantificati in complessive nr. 15 giornate di intervento, di almeno 8 ore cadauna, erogabili a frazioni di mezz'ora in modalità da remoto. Tali giornate saranno erogate previo accordo con i tecnici del Sistema informatico dell'ATS.

I servizi richiesti sono:

- Verifica configurazione;

- Tuning e proposizione di migliorie applicabili;
- Verifica impatto delle suddette nell'ambiente di produzione;
- Formazione "on the job" al personale informatico dell'ATS sulla gestione ordinaria del sistema nelle sue evoluzioni;
- Evoluzione della corrente configurazione SW del sistema perimetrale, al variare delle necessità funzionali aziendali.

I servizi dovranno essere erogati da figure professionali specialiste in prodotti Checkpoint, in modalità coordinata con il Sistema Informatico dell'ATS.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La durata del contratto è stabilita in 36 mesi, dal 01/01/2022 sino al 31/12/2024.

L'ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

Inoltre l'ATS, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione la quantità del servizio oggetto di appalto, fino a concorrenza del quinto d'obbligo, in forza delle effettive esigenze.

ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale a favore della ATS, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

L'ATS si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS.

ART. 5 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice.

Prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta di dell'ATS:

- la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
- deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- altra eventuale documentazione richiesta.

ART. 6 AVVIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'ATS si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 4 del presente Capitolato e salvo diverse indicazione che verranno comunicate dall'Amministrazione medesima.

ART. 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS nominerà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC).

Il DEC provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all'articolo 13.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 9 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo per il servizio di cui al presente capitolato sarà riconosciuto con canoni trimestrali posticipati, complessivi-omnicomprensivi oltre IVA, risultanti dalla suddivisione in "quota parte trimestrale" dell'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Gli ordini di acquisto saranno effettuati dall'ATS esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d'Acquisto (NSO) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni in materia di ordini elettronici. Si segnala che sul portale della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le Regole tecniche di funzionamento di NSO nonché i riferimenti normativi e altre informazioni utili: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Codice IPA: AT SIN

Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126
Partita IVA: 03510140126

L'impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l'ATS e l'Impresa.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Si precisa che l'eventuale servizio di assistenza e manutenzione straordinaria potrà essere fatturato solo a seguito dell'effettiva fruizione di ciascuna giornata di assistenza prevista. Le fatture ad esso relative dovranno essere corredate da "rapporti di servizio" prodotti dall'appaltatore, debitamente compilati e sottoscritti, per quanto di competenza, dal personale incaricato dell'ATS.

L'ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Ente contraente, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per l'accertamento, dispone di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

ART. 10 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lettera d) del medesimo decreto.

ART. 12 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi, l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'Ente tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 13 PENALI

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.).

In caso di ritardo rispetto ai tempi d'intervento indicati dal presente capitolato (per presa in carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di ricambio), sarà discrezionalmente applicata dall'ATS una penale fino ad un massimo di € 50,00 per ogni ora di ritardo, per le prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di € 100,00 per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro.

Nel caso in cui l'ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d'ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all'appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati.

Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l'ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo.

L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza riscontrata a carico dell'impresa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inosservanza.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati dall'ATS all'impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all'Impresa le penali come sopra indicate.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

In relazione alla presente fornitura, non sussistono "rischi d'interferenza" pertanto non è necessaria la compilazione del DUVRI; i costi relativi ai rischi da interferenza sono, pertanto, pari ad euro 0,00.

L'impresa si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate nel servizio, nonché di terzi. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

L'Impresa si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

L'impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.

Infine, è obbligo dell'Impresa prendere visione delle corrette modalità per l'accesso alle sedi aziendali, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 testo vigente, mediante lettura della documentazione relativa alla "valutazione dei rischi specifici aziendali". A tal fine alla stessa verranno consegnati i documenti inerenti i rischi presenti in ATS.

L'Impresa dovrà attenersi, in quanto a organizzazione, procedure di lavoro e attrezzature, alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 testo vigente.

L'ATS, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ATS procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 15 RECESSO

L'ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

L'ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze delle ATS;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;

- mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti - ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;
- internalizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Ente si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- fornitura di prodotti non conformi;
- inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all'appalto in oggetto;
- violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali", fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo;
- violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento dell'ATS;
- accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ATS come previsto agli articoli precedenti.

Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti.

Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l'attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

ART.17 CLAUSOLE DI LEGALITÀ / INTEGRITÀ

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 giugno 2019 - n. XI/1751, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali". Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

Inoltre, sul sito istituzionale dell'ATS è disponibile il "Codice di comportamento dell'ATS Insubria", che costituisce un complesso di regole di valore etico cui si debbono attenere l'ATS, i suoi dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'ATS dell'Insubria ha altresì adottato il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (2021-2023)".

Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il "Codice di comportamento dell'ATS Insubria" e il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (2021-2023)" sono disponibili sul sito www.ats-insubria.it.

L'appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

ART. 18 PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'ATS dell'Insubria in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell'offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell'informativa (allegata al presente documento).

L'eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l'ammissione del concorrente alla gara.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. e Capo III del Reg. UE n.679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta aggiudicataria "Responsabile esterno del trattamento dei dati" per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nel documento allegato.

Il fornitore deve garantire – anche per gli eventuali subfornitori – il rispetto della normativa vigente, comprese le regolamentazioni su salute, sicurezza e protezione dei dati, in ogni momento durante la fornitura dei servizi/soluzioni IT e nella misura in cui tale legislazione si applichi.

Il fornitore deve garantire che i servizi/soluzioni IT siano erogati in modo tale che l'Ente sia conforme alla legislazione vigente, incluso il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali in quanto la stessa conformità dell'Ente è dipendente dalla corretta e rigorosa erogazione dei servizi/soluzioni IT.

Il fornitore deve tempestivamente fornire all'Ente ogni informazione o evidenza richiesta dallo stesso che sia in suo possesso o sotto il suo controllo al fine di garantire la conformità dell'Ente alla legislazione vigente; il fornitore deve essere conforme e garantire che i suoi subfornitori siano conformi alle presenti clausole contrattuali e alle policy dell'Ente e a ogni altro documento allegato al presente accordo, che potrà essere successivamente integrato sulla base di evoluzione inviato per iscritto al fornitore.



ART. 19 CONTROVERSIE

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente individuando a tal fine il Foro del capoluogo ove ha sede legale l'ATS dell'Insubria.

ART. 20 NORME FINALI

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice Civile.

Il presente capitolato di gara si compone di n.20 articoli redatti su complessivi n.16 fogli.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate ed accettate le clausole previste da tutti gli articoli (n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) del presente capitolato speciale d'appalto.

N.B. Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima documentazione).